SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 ottobre 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Presidenza del Consiglio dei Ministri

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 luglio 2010, n. **167**.

Regolamento recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, ed in particolare l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza di sezione del 26 aprile 2010;

Ritenuto di recepire le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel suddetto parere e di discostarsene unicamente con riferimento alla non espunzione dell'articolo 7 il quale, in assenza di esplicita previsione nell'articolo 3, comma 4, della legge 3 marzo 2009, n. 18, individua nella data di entrata in vigore del presente regolamento la decorrenza della durata triennale dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con la nota prot. n. 04/UL/0003570/L del 16 giugno 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento

recante disciplina dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 1.

Natura e sede dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

1. L'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato «Osservatorio», è organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. L'Osservatorio ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.

Composizione

1. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o dal Sottosegretario di Stato delegato ed è composto dai seguenti membri effettivi:

a) un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

1) Dipartimento per la pubblica amministrazione e l'innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3) Dipartimento per le politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

4) Ministero degli affari esteri;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

7) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

8) Ministero della salute;

9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) due rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI);

d) un rappresentante indicato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

e) un rappresentante dell'INPS;

f) un rappresentante dell'INPDAP;

g) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

h) un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;

i) un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana;

l) quattordici rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

m) due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore che operano nel campo della disabilità, da individuarsi con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

n) tre esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su designazione delle amministrazioni e degli altri organismi di cui al comma 1 del presente articolo. Con la stessa procedura sono nominati i membri del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.

3. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della citata legge 3 marzo 2009, n. 18, le organizzazioni di cui al comma 1, lettera *l)* del presente articolo, sono individuate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, tra le organizzazioni maggiormente rappresentative, in relazione alla presenza territoriale ed al numero di associati, nonché tra quelle organizzazioni che, seppure rappresentative di forme di disabilità meno diffuse a livello nazionale, possono utilmente contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Osservatorio, in termini di accrescimento di conoscenze e di esperienze sulle condizioni delle persone con disabilità.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua altresì, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, in qualità di invitati permanenti all'Osservatorio senza diritto di voto, i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, centrali o locali, enti ed organizzazioni non ricomprese tra quelle indicate al comma 1 del presente articolo, in numero massimo di dieci.

5. In relazione a specifiche tematiche l'Osservatorio ha facoltà di invitare alle proprie sessioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei compiti istituzionali dell'organismo.

6. Per lo svolgimento di specifiche attività connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può istituire al suo interno gruppi di lavoro, con la partecipazione di propri componenti e di membri della segreteria tecnica di cui all'articolo 4.

7. Per specifiche esigenze inerenti ai suoi compiti istituzionali l'Osservatorio può formulare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali motivata richiesta in ordine all'affidamento di incarichi di studio e ricerca a soggetti di comprovata esperienza, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa in materia. Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 8.

Art. 3.

Comitato tecnico-scientifico

1. Nell'ambito dei componenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, è costituito un Comitato tecnico-scientifico con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio.

2. Il Comitato è composto dai seguenti membri:

a) il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*;

b) il rappresentante del Ministero della salute, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*;

c) il rappresentante delle Regioni, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*;

d) un rappresentante delle autonomie locali, individuato fra i rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

e) due rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, individuati fra i rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*;

f) i tre esperti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*.

3. Il coordinatore del Comitato è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali fra gli esperti di cui al comma 2, lettera *f)*, del presente articolo.

Art. 4.

Funzionamento

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria tecnica costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale per l'inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Nella prima seduta utile, su proposta del Presidente, l'Osservatorio delibera il proprio regolamento interno con specifico riferimento al *quorum* per la validità dei lavori e delle deliberazioni e alle relative forme di verbalizzazione.

3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione, il predetto rimborso è equiparato a quello del personale non dirigente del comparto Ministeri.

Art. 5.

Programma di azione biennale

1. Ai fini della predisposizione del programma di azione biennale di cui all'articolo 3, comma 5, lettera *b)*, della legge 3 marzo 2009, n. 18, le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal programma stesso.

2. Il programma di azione biennale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata, che si esprime entro trenta giorni, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Pari opportunità

1. I componenti dell'Osservatorio sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 7.

Durata e relazione di fine mandato

1. L'Osservatorio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Gli eventuali, successivi, decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

Art. 8.

Copertura finanziaria e spese di funzionamento

1. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento dell'Osservatorio è pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2014, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 luglio 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 312

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbliaca e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il testo dell'articolo 3 della legge 3 Marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), è il seguente:

«Art.3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità). — 1. Allo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'art. 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di seguito denominato "Osservatorio".

2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, in numero non superiore a quaranta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

3. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilità. L'Osservatorio è integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità, designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in numero non superiore a cinque.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, l'Osservatorio presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e dell'eventuale proroga della durata, per un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.

5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) promuovere l'attuazione della Convenzione di cui all'art. 1 ed elaborare il rapporto dettagliato sulle misure adottate di cui all'art. 35 della stessa Convenzione, in raccordo con il Comitato interministeriale dei diritti umani;

b) predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

c) promuovere la raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

d) predisporre la relazione sullo stato di attuazione delle politiche sulla disabilità, di cui all'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8 del presente articolo;

e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

6. Al funzionamento dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "ogni due anni, entro il 15 aprile".».

Note alle premesse:

— Per il testo dell'art. 3 della citata legge 3 marzo 2009, n.18 si vedano le note al titolo.

— Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo della legge 5 febbraio 1992, n.104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

— Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n.114.

— Il testo del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

— Il testo della legge 13 novembre 2009, n.172 (Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2009, n. 278.».

— Per il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n.18, si veda nella nota al titolo.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, si veda nella nota al titolo.

10G0186

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Rutino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Rutino (Salerno);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da sette consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rutino (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tedesco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2010

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rutino (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 agosto 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti separati autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0051905 class: 13.05 del 9 agosto 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rutino (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Tedesco.

Roma, 10 settembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A11979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Ururi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ururi (Campobasso);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 26 luglio 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ururi (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Massimo De Stefano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ururi (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Cocco.

Il citato amministratore, in data 26 luglio 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 42710 Area II del 17 agosto 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ururi (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Massimo De Stefano.

Roma, 10 settembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A11980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati eletti il consiglio comunale di Santa Marina (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Giovanni Fortunato;

Vista la deliberazione n. 27 dell'11 agosto 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Giovanni Fortunato dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Santa Marina (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Marina (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Fortunato.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il sig. Giovanni Fortunato è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 27 dell'11 agosto 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Marina (Salerno).

Roma, 10 settembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

10A11981

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ciullo Riccardo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Ciullo Riccardo, nato il 17 dicembre 1980 a Napoli, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente Ciullo Riccardo è in possesso del titolo accademico ottenuto in Italia «Laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'«Università degli studi di Napoli Federico II» in data 6 luglio 2005;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 20 novembre 2007;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 28 novembre 2008 , avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 13 dicembre 2006 ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Il lustre col legi d'Advocats de Barcelone;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003 n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi

ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto pertanto che, ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta al fine del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che, nella fattispecie, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso risulta in possesso di una formazione meramente accademica ed istituzionale, in quanto la qualifica professionale aggiuntiva ha riguardato unicamente il superamento di esami di diritto spagnolo;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003 n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Ciullo Riccardo, nato il 17 dicembre 1980 a Napoli, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11553

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Pais Michele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Pais Michele , nato il 2 gennaio 1974 ad Alghero, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente Pais Michele è in possesso del titolo accademico «Laurea in giurisprudenza» ottenuto in Italia presso l'Università degli studi di Sassari in data 6 novembre 2001;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine forense di Sassari del 10 novembre 2003;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Cagliari di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense il 5 ottobre 2007;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 14 giugno 2007, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 31 maggio 2005, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'Il-lustre col-legi de Advocats di Vic (Spagna) dal 9 aprile 2008;

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicchè queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile all'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Advocat» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Pais Michele , nato il 2 gennaio 1974 ad Alghero, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11554

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Salcedo Hilares Walter, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Salcedo Hilares Walter, nato a Lima il 4 febbraio 1958, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Publico», conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Preso atto che il richiedente è in possesso dei titoli accademici: «Bachiller en Contabilidad», rilasciato in data 2 novembre 1999 e del titolo «de Contador Publico» rilasciato il 15 gennaio 2001 entrambi presso l'«Universidad Nacional del Callao»;

Considerato che il richiedente è iscritto al «Colegio de Contadores Publicos del Callao» come attestato in data 31 marzo 2001;

Viste le conformi determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 9 giugno 2010 e del 20 luglio 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Considerato che le differenze tra la formazione accademico- professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile sez. A e quella di cui è in possesso l'istante sono tali che non possono essere superate nemmeno con misure compensative;

Considerato che la domanda può essere accolta per la sezione B ma con l'applicazione di misure compensative consistenti in materie orali;

Visto l'art. 49, comma 3, del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura di Milano, in data 22 febbraio 2008 con scadenza il 13 marzo 2011 per motivi famigliari;

Decreta:

1) Al sig. Salcedo Hilares Walter, nato a Lima il 4 febbraio 1958, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori commercialisti ed esperti contabili», sez. B e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori;

La domanda per la sez. A per i motivi su esposti è rigettata;

2) il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto fallimentare, 2) diritto tributario, 3) diritto commerciale, 4) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, 5) controllo della contabilità e dei bilanci, 6) legislazione professionale e deontologia;

3) la prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questa indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sez. B.

10A11555

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Torres Garavito Cesar Andres, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Torres Garavito Cesar Andres, nato a Bogotà il 25 luglio 1980, cittadino colombiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero», conseguito in Colombia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginiero mecanico» conseguito presso l'«Universidad Santiago de Cali» come attestato nel luglio 2004;

Preso atto che l'istante è iscritto presso il «Consejo Profesional Nacional de Ingenierìas Electrica, Mecanica y Profesiones Afines» da ottobre 2007;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 giugno 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sez. A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 28 novembre 2007, con scadenza il 18 luglio 2011 per lavoro subordinato;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma del d.P.R. del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Decreta:

1) Al sig. Torres Garavito Cesar Andres, nato a Bogotà il 25 luglio1980, cittadino colombiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sez. A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia;

2) l'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni, salava la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote;

3) il riconoscimento di cui al punto uno è subordinato, al superamento di una prova attitudinale scritta e orale; le modalità di svolgimento delle prove sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

4) la prova attitudinale, relativa alla sezione A, settore industriale verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) costruzioni di macchine, 2) impianti elettrici; (solo orale): 3) impianti industriali, 4) impianti termoelettrici, 5) deontologia e ordinamento professionale;

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

1) Prova attitudinale : il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

2) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

3) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art.4 e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del il candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

4) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale.

10A11556

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Entezarolmahdi Reza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Entezarolmahdi Reza nato il 16 settembre 1965 a Shiraz (Iran) il 16 settembre 1965, cittadino iraniano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale iraniano di «Civil Engineering» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Visti gli artt. 39 e 49 del d.P.R. del 31 agosto 1999 n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente è in possesso dei titoli accademici «Bachelor Degree in Civil Engineering», conseguito presso la Shiraz University in febbraio 1991, del «Master degree in civil engineering-river and coastal engineering» conseguito nel maggio 2000 e del «dottorato di ricerca in Ingegneria ambientale», conseguito in febbraio 2006 presso l'Università di Trento;

Considerato che l'istante è in possesso dell'«autorizzazione d'esercizio alla professione di ingegnere ramo ingegneria edile» rilasciato dall'«Ordine degli ingegneri edili della regione di Fars» dal 13 febbraio 1994 all'1 ottobre 2002;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 9 giugno 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza di servizi di cui sopra;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sezione A, settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa;

Visti gli artt. 9 del d.lgs. n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che il richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Trento del 29 febbraio 2008 con scadenza il 27 febbraio 2013;

Visto l'art. 22, n.1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

1) Al sig. Entezarolmahdi Reza nato il 16 settembre 1965 a Shiraz (Iran) , cittadino iraniano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sez. A settore civile-ambientale - e l'esercizio della professione in Italia.

2) il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta ed orale; le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

3) la prova attitudinale, verterà sulla seguente materia: (scritta e orale) 1) Architettura tecnica e composizione architettonica; (solo orale) 2) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «civile-ambientale».

10A11557

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Frauches de Araujo Juliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Frauches de Araujo Juliana, nata il 16 ottobre 1980 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Considerato che ha conseguito nel febbraio 2005 il titolo accademico di «Bacharel em Direito» presso il «Centro Universitario das Faculdades Metropolitanes Unidas» di San Paolo;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ordem de Advogados do Brasil» di San Paolo da novembre 2005;

Considerato che inoltre ha conseguito un titolo di «Especialista em Direito Publico» presso la Università «Damasio de Jesus» di San Paolo nel luglio 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

Visto l'art. 22. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo 286/98, e successive modificazioni, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Foggia in data 24 maggio 2010 con validità fino all'11 dicembre 2010 per studio;

Decreta:

Alla sig.ra Frauches de Araujo Juliana, nata il 16 ottobre 1980 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di «advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni; al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovrà pertanto acquisire - ai sensi dell'art. 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni - l'attestazione della Direzione Provinciale del Lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato;

b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11713

DECRETO 9 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Urso Daniele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista esperto contabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Urso Daniele, nato a Maglie (Lecce - Italia) l'11 agosto 1975, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/07, il riconoscimento del suo titolo professionale di «Certified Public Accountant» rilasciato dallo «Washington State Board of Accountancy» in data 29 gennaio 2009, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore commercialista ed esperto contabile», sezione A dell'albo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Considerato che il richiedente ha conseguito la laurea di «dottore in Economia aziendale» presso l'Università Commerciale «Luigi Bocconi» di Milano nel marzo 2000;

Considerato che ha ottenuto la licenza per l'esercizio della professione di «Certified Public Accountant», come da certificato rilasciato nel gennaio 2009 dal «Board of Accountancy» di Washington;

Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto altresì l'art. 49, comma 3 del decreto presidenziale n. 394/1999, e successive modifiche;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 20 luglio 2010;

Visto il difforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, espresso nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Urso Daniele, nato a Maglie (Lecce - Italia) l'11 agosto 1975, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Certified Public Accountant» quale titolo valido per l'iscrizione alla sezione A dell'albo dei «dottori commercialisti ed esperti contabili».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto fallimentare, 2) diritto tributario e relativo contenzioso), 3) diritto processuale civile, 4) legislazione professionale e deontologia.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

L'esame consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate.

La commissione rilascia certificazione all'interessato dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Roma, 9 settembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A11714

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2010.

Recepimento della direttiva 2010/2/UE della Commissione del 27 gennaio 2010 che modifica la direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, recepita con decreto 15 settembre 2009, per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva clormequat.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i Livelli Massimi di Residui (LMR) di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e l'incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Vista la direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, che ha iscritto diverse sostanze attive tra cui il clormequat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2009, che ha recepito la direttiva della Commissione 2009/37/CE del 23 aprile 2009 con l'iscrizione di diverse sostanze attive tra cui il clormequat nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che la sostanza attiva clormequat è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio, come fitoregolatore su cereali mentre successivamente è stata richiesta da parte di alcuni Stati membri una modifica alla disposizione specifica in questione volta rispettivamente a consentire l'utilizzazione della sostanza attiva clormequat sulle piante ornamentali e sull'erba per la produzione di sementi;

Considerato che gli Stati membri richiedenti hanno valutato la documentazione necessaria a supportare la modifica della specifica per quanto riguarda l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva stessa ed hanno comunicato alla Commissione le loro conclusioni, secondo cui le estensioni richieste non causano rischi diversi da quelli già valutati per l'inclusione della sostanza attiva clormequat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991;

Considerato che l'estensioni richieste riguardano l'impiego su colture non commestibili che non comportano alcuna presenza di residui e che tutti gli altri parametri previsti nelle disposizioni specifiche con cui la sostanza attiva è stata inserita nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE rimangono invariati;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2010/2/UE della Commissione del 27 gennaio 2010 che modifica la direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, recepita con decreto ministeriale 15 settembre 2009, per quanto riguarda le disposizioni l'estensione dell'utilizzo della sostanza attiva clormequat;

Decreta:

1. L'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991 è modificato per la sola sostanza attiva clormequat conformemente all'allegato del presente decreto.

2. L'allegato del decreto del Ministro della salute 15 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 12 dicembre 2009, è modificato, per la sola sostanza attiva clormequat conformemente all'allegato del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 316

ALLEGATO

Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 la riga 281 è sostituita dalla seguente:

N.	Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
281	clormequat CAS 7003-89-6 (clormequat) CAS 999-81-5 (cloruro di clormequat) CIPAC 143 (clormequat) CIPAC 143302 (cloruro di clormequat)	*2-chloroethyltrimethylammonium (clormequat)* *cloruro di 2-cloropropildimetilammonio* *(cloruro di clormequat)*	≥ 636 g/kg Impurezze: 1,2-dicloroetano: max 0,1 g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat). Cloroetene (cloruro di vinile): max 0,0005 g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clormequat	1° dicembre 2009	30 novembre 2019	Parte A Possono essere impiegati solo come fitoregolatori su cereali e su colture non commestibili PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti clormequat per usi diversi dall'applicazione a segale e triticale, segnatamente per quanto riguarda l'esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che sia rilasciata l'autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del clormequat, ultimato dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009, e in particolare delle relative appendici I e II. In questa valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori; gli Stati membri garantiscono che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguate attrezzature di protezione personale; — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono informazioni complementari sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque freatiche, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Essi garantiscono che l'autore della notifica su richiesta del quale il clormequat è stato iscritto nel presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

10A11985

DECRETO 22 settembre 2010.

Revoca dell'autorizzazione di alcuni prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva abamectina di fonte Task Force Abamectina (costituita da Industria Afrasa S.A., Cheminova A.S., Laico S.A., Makhteshim A. Espana S.A. e Probelte S.A.), diversa da quella iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 con decreto del Ministero della salute del 22 aprile 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, di istituzione del Ministero della salute e incremento del numero di Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive tra cui abamectina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2009;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 che stabilisce l'obbligo per i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti abamectina di presentare al Ministero della salute in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Viste le istanze presentate dai titolari dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva tecnica abamectina di fonte Task Force Abamectina (costituita da Industria Afrasa S.A., Cheminova A.S., Laico S.A., Makhteshim A. Espana S.A. e Probelte S.A), diversa dalla fonte di riferimento, valutata ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva abamectina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Viste, altresì, le autorizzazioni rilasciate dalla Task Force Abamectina per l'accesso al proprio fascicolo di allegato II relativo alle sostanze attive tecniche abamectina di fonte diversa da quella di riferimento;

Visto il documento Sanco 10796/2003 - revisione rev. 10.4 - settembre 2009 che definisce fasi, procedure e linee guida armonizzate del processo di ri-registrazione dei prodotti fitosanitari a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva nell'allegato I della Direttiva 91/414/CEE;

Considerato che, in applicazione di dette procedure, la verifica dell'equivalenza delle sostanze tecniche di fonte diversa da quella di riferimento e della conformità dei relativi dossier viene affidata ad uno Stato relatore designato;

Considerato che, come riportato nei rapporti pubblicati nel sito riservato CIRCA della Commissione europea in data 19 ottobre 2009, i Paesi Bassi, in qualità di Stato membro relatore, hanno valutato le fonti della sostanza attiva tecnica utilizzate dalle imprese facenti capo alla Task Force Abamectina, riconoscendo:

equivalenti le sostanze attive tecniche abamectina di fonte Cheminova A.S.;

non equivalente la sostanza attiva tecnica abamectina di fonte Probelte S.A.;

Considerato, altresì, che, dai procedimenti avviati dall'Amministrazione per la valutazione del dossier presentato dalla suddetta Task Force Abamectina, si rileva che tra gli studi sostitutivi, indispensabili ai fini della completezza del dossier di allegato II di cui all'art. 2, paragrafo 2, del citato decreto ministeriale 22 aprile 2009,

alcuni sono stati eseguiti utilizzando la sopra indicata sostanza attiva tecnica valutata non equivalente;

e di essi, alcuni non riguardano i vertebrati, ma anche genotossicità in vitro ed ecotossicità, ovvero studi non sanabili ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 attraverso procedure di conciliazione per la condivisione dei dati;

Vista la nota inviata in data 28 aprile 2009 dalla Cheminova A.S. con la quale si comunica che le imprese facenti capo alla Task Force Abamectina rinunciano all'impiego della sostanza attiva tecnica di fonte Probelte S.A. a favore esclusivamente di quelle equivalenti di fonte Cheminova A.S.;

Rilevato che l'impiego esclusivo delle fonti tecniche equivalenti Cheminova A.S. nella formulazione dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto non è condizione sufficiente ai fini della loro rispondenza alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale 22 aprile 2009, stante la perdurante incompletezza del dossier di supporto, in quanto alcuni degli studi presentati nei tempi stabiliti dal citato decreto, risultano essere stati effettuati con la sostanza attiva di fonte Probelte S.A., dichiarata non equivalente dallo Stato relatore;

Viste le note ministeriali prot. numeri dal 25534 al 25537 dell'11 agosto 2010, relative alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di ri-registrazione dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Considerato che le informazioni fornite dalle imprese interessate in risposta alle suddette note non permettono di superare le motivazioni che sono alla base del presente provvedimento di revoca, in quanto per loro stessa ammissione è stato confermato che per l'esecuzione di alcuni studi è stata utilizzata la fonte abamectina tecnica valutata non equivalente dallo Stato membro relatore;

Considerato di conseguenza che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto aventi accesso alla documentazione di allegato II di fonte Task Force Abamectina sono risultate non conformi rispetto ai requisiti richiesti dal decreto ministeriale 22 aprile 2009;

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 22 aprile 2009 che consente fino al 31 ottobre 2010 la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto, contenenti abamectina di fonte Task Force Abamectina, diversa da quella di riferimento iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 2.

La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto è consentita fino al 31 ottobre 2010.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della s.a. **abamectina** di fonte Task Force Abamectina, diversa da quella iscritta in All. I, revocati:

	N. reg.	Prodotto	data reg.	Impresa
1.	013246	ABC 1.9EC	26/02/2009	AGRIMIX S.R.L.
2.	013634	CAL-EX EW	28/04/2009	CHEMINOVA A/S
3.	013224	ABILEN	31/03/2009	CHEMIA S.P.A.
4.	013277	RITMO 3.8 EC	31/03/2009	ROCCA FRUTTA S.R.L.
5.	013278	YES 1,9 EC	31/03/2009	ROCCA FRUTTA S.R.L.

10A11986

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendeti della società Alitalia Maintenance Systems S.p.A. (Decreto n. 54087).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'accordo quadro stipulato in sede governativa in data 14 settembre 2008 ed in particolare il punto (VI);

Visto il decreto ministeriale n. 44551 del 1° dicembre 2008 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 379 lavoratori dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems SPA, per il periodo dal 31.10.2008 al 30.01.2009;

Visto il decreto ministeriale n. 45357 del 19 marzo 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 379 lavoratori dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems SPA, per il periodo dal 31.01.2009 al 30.07.2009;

Visto l'esame congiunto del 15 luglio 2009, intervenuto presso la Regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Alitalia Maintenance Systems SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 01.08.2009, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 360 lavoratori;

Visto il decreto n. 46788 del 31 luglio 2009 con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 360 lavoratori dipendenti dalla società Alitalia Maintenance Systems SPA, per il periodo dall'01.08.2009 al 31.01.2010, per l'unità di Fiumicino - Roma;

Visto l'esame congiunto del 25 gennaio 2010, intervenuto presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Alitalia Maintenance Systems SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 6 mesi a decorrere dall'01.02.2010, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 357 lavoratori;

Visto il decreto n. 50734 del 17 marzo 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 134 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 357 lavoratori dipendenti dalla società Alitalia Maintenance Systems SPA, per il periodo dall'01.02.2010 al 31.07.2010;

Visto l'esame congiunto del 10 giugno 2010, intervenuto presso la regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società Alitalia Maintenance Systems SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 6 mesi a decorrere dall'01.08.2010, in favore di 202 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 352 lavoratori;

Vista l'istanza con la quale la società Alitalia Maintenance Systems SPA, ha richiesto la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il periodo dall'01.08.2010 al 31.01.2011;

Ritenuto, al fine di garantire la continuità temporale dell'intervento, di autorizzare la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'01.08.2010 al 31.01.2011, in favore di 202 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 352 lavoratori dipendenti dalla società Alitalia Maintenance Systems SPA, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 202 unità lavorative a rotazione, corrispondenti ad un massimo di n. 352 lavoratori dipendenti dalla società Alitalia Maintenance Systems SPA, per il periodo dall'01.08.2010 al 31.01.2011.

Unità: Fiumicino - Roma.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

10A11771

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 settembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laboratorio di Milazzo – Istituto regionale della vite e del vino» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 22 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 239 dell'11 ottobre 2008 con il quale al Laboratorio di Milazzo – Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Milazzo (Messina), Via Tonnara n. 11 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 1° settembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio di Milazzo - Istituto regionale della vite e del vino, ubicato in Milazzo (Messina), Via Tonnara n. 11, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 p.to 2.3 rapid Method
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-11-CARCHR 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 SO allegato p.to 1
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 + OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Indice Folin -Ciocalteu	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 SO allegato p.to 3
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

10A11580

DECRETO 17 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio tutela vini d'Asti e del Monferrato, per il tramite della regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti»;

Visto il parere favorevole formulato dalla regione Piemonte in merito alla proposta, del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* - serie generale - n. 175 del 29 luglio 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» e del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti», approvato con decreto ministeriale 8 luglio 2008, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti Organismi territoriali - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Barbera d'Asti» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA BARBERA D'ASTI

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita (d.o.c.g.) "Barbera d'Asti" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

"Barbera d'Asti";
"Barbera d'Asti" superiore; anche con l'eventuale specificazione delle seguenti sottozone: "Nizza", "Tinella", "Colli Astiani" o "Astiano".

2. Le sottozone "Nizza", "Tinella", "Colli Astiani" o "Astiano", sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
base ampelografica

1. I vini a d.o.c.g. "Barbera d'Asti" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera: minimo 90%;
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte: massimo 10%.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la d.o.c.g. "Barbera d'Asti" in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

Articolo 3
zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a d.o.c.g. "Barbera d'Asti" comprende i territori dei seguenti comuni:
Provincia di Asti:
Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Costigliole d'Asti, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Maretto, Moasca, Mombaldone, Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio Monferrato, Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Robella, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano D'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viale d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

Provincia di Alessandria:
Acqui, Alfiano Natta, Alice Bel Colle, Altavilla Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Camagna Monferrato, Camino, Carentino, Casale Monferrato, Cassine, Castelletto Merli, Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro Monferrato, Frascaro, Frassinello Monferrato, Fubine, Gabiano, Gamalero, Lu Monferrato, Mirabello Monferrato, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Olivola, Ottiglio, Ozzano Monferrato, Pontestura, Ponzano Monferrato, Ricaldone, Rosignano Monferrato, Sala Monferrato, S. Giorgio Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi, Terruggia, Terzo, Treville, Vignale, Villadeati, Villamiroglio.
Nei comuni di Coniolo, Casale Monferrato, Occimiano e Mirabello Monferrato la zona di produzione è limitata ai territori collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione di Alessandria costeggiante il Colle S. Anna, attraversante il rione Valentino e la frazione di S. Germano.
A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide con la strada nazionale fino al confine amministrativo del comune di S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di detta strada.

Articolo 4

norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi e calcarei, nelle loro combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve. Sono ammessi i reimpianti dei vigneti nelle attuali condizioni di esposizione. Per i nuovi impianti è esclusa l’esposizione nord;
- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 4.000;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera d’Asti	9	12% vol.
Barbera d’Asti superiore	9	12,50% vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a di cui all’art. 1 con la menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di 8 t per ettaro di coltura specializzata.
Le uve destinate alla produzione dei vini di cui all’art. 1 che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva “vigna” debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50%.

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà avere una resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

- al terzo anno di impianto:

vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera d’Asti “vigna”	4,8	12,50% vol.
Barbera d’Asti superiore “vigna”	4,8	12,50% vol.

- Al quarto anno di impianto:

vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera d'Asti "vigna"	5,6	12,50% vol.
Barbera d'Asti superiore "vigna"	5,6	12,50% vol.

- Al quinto anno di impianto:

vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera d'Asti "vigna"	6,4	12,50% vol.
Barbera d'Asti superiore "vigna"	6,4	12,50% vol.

- Al sesto anno di impianto:

vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera d'Asti "vigna"	7,2	12,50% vol.
Barbera d'Asti superiore "vigna"	7,2	12,50% vol.

- Dal settimo anno di impianto in poi:

vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Barbera d'Asti "vigna"	8	12,50% vol.
Barbera d'Asti superiore "vigna"	8	12,50% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vini a d.o.c.g. "Barbera d'Asti", devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La possibilità di destinare detto esubero alla rivendicazione dei vini di altre d.o.c. insistenti nella medesima area di produzione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) del D.lgs 61/2010, è subordinata a specifica autorizzazione regionale, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela, può fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. I vigneti iscritti agli schedari viticoli del "Barbera del Monferrato" e del "Barbera del Monferrato Superiore" non possono fare parte dell'albo dei vigneti del "Barbera d'Asti".

Articolo 5
norme per la vinificazione

1. Per i vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito dell’intero territorio della regione Piemonte.

2. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa (uva/vino)	Produzione max di vino (litri ad ettaro)
Barbera d’Asti	non sup. al 70%	6.300
Barbera d’Asti superiore	non sup. al 70%	6.300

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in Kg/ha di cui all’art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla d.o.c.g. oltre detto limite percentuale decade il diritto alla d.o.c.g. per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.

4. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Vini	*Durata*	*di cui* In legno (botti di rovere di qualsiasi dimensione)	*Decorrenza*
Barbera d’Asti	minimo 4 mesi	(libero)	dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
Barbera d’Asti “vigna”	minimo 4 mesi	(libero)	dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
Barbera d’Asti “superiore”	minimo 14 mesi	minimo 6 mesi	dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve
Barbera d’Asti superiore “vigna”	minimo 14 mesi	minimo 6 mesi	dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume, nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti”, la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine “Monferrato” rosso e “Piemonte” Barbera e “Monferrato” Chiaretto e Ciaret.

6. Il vini destinati alla d.o.c.g. “Barbera d’Asti” di cui all’art. 1. possono essere riclassificati, con la denominazione di origine controllata “Monferrato” rosso, “Piemonte” Barbera, “Piemonte” rosso**,** purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Articolo 6
caratteristiche dei vini al consumo

1. I vini di cui all’art. 1 all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Barbera d’Asti”:
- colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l’invecchiamento;
- odore: intenso e caratteristico, tendente all’etereo con l’invecchiamento;
- sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.; con indicazione di “vigna” 12,50% vol.;
- estratto non riduttore minimo: 24 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l.

“Barbera d’Asti” superiore:
- colore: rosso rubino tendente al rosso granato con l’invecchiamento;
- odore: intenso e caratteristico, tendente all’etereo con l’invecchiamento;
- sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; con indicazione di “vigna”: 12,50% vol.;
- estratto non riduttore minimo: 25 g/l;
- acidità totale minima: 4,5 g/l.

2. E’ in facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7
etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”, “scelto”, “selezionato”, “vecchio”, e simili.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore e non si confondano con le “sottozone”.

3. Nella designazione e presentazione dei vini a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché:
- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della denominazione;
- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la d.o.c.g. “Barbera d’Asti”.

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art. 1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Articolo 8
confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl..
Ai soli fini promozionali, i vini di cui all'art. 1 possono essere confezionati in contenitori della capacità di 600 cl, 900 cl e 1200 cl.

2. E vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

SOTTOZONA "NIZZA"

Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita "Barbera d'Asti" superiore seguita dalla specificazione della sottozona: "Nizza", è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2 Il vino a d.o.c.g. "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'90% altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la DOCG "Barbera d'Asti" in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

Art. 3 La zona di produzione del vino a d.o.c.g "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" comprende l'intero territorio dei seguenti Comuni: Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castel Rocchero, Cortiglione, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto.

Art. 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione allo schedario viticolo i vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g. "Barbera d'Asti" superiore "Nizza" è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Barbera d'Asti" superiore con la specificazione della sottozona "Nizza", devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l'integrità dei grappoli al momento della pigiatura.

Art. 5 Le operazioni di vinificazione ed imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.
- l'aumento della gradazione alcolica è consentito nella misura massima di 1 grado alcolico.
Le uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore al 12,5 % vol.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 6 Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento.
- odore: intenso caratteristico, etereo
- sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.

- titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13 vol %;
- acidità totale minima*:* 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

- Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore "Nizza" non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Durante detto periodo è obbligatoria una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno.
Il vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Nizza” dopo l’invecchiamento può presentare un lieve sentore di legno.

Art. 7 Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigne, fattorie o cascine e marchi aziendali dalle quali provengano effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia prodotto e imbottigliato dall'azienda che ha prodotto l'uva.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con specificazione della sottozona “Nizza” deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di 5 litri.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a d.o.c.g “Barbera d'Asti” superiore "Nizza” è obbligatoria l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.

SOTTOZONA “TINELLA”

Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore seguita dal nome della sottozona “Tinella”, è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima dell'90% altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la DOCG “Barbera d’Asti” in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all’art. 1.

Art. 3 La zona di produzione del vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella”, comprende l'intero territorio dei Comuni di Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d'Asti (limitatamente al territorio situato a destra della strada Asti-Montegrosso).

Art. 4 Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all’art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione all'albo i vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Tinella”, devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l’integrità dei grappoli al momento della pigiatura.

Art. 5 Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Il vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Tinella” non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a decorrere dal 1° ottobre successivo alla vendemmia. Durante detto periodo è prevista una permanenza di almeno 6 mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno 6 mesi. Il vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Tinella” dopo l’invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.

Art. 6 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” all’atto dell’immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche :

- colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l’invecchiamento.
- odore: intenso caratteristico, etereo.
- sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
- titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13% vol.;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l;
- l’aumento della gradazione alcolica è consentita nella misura massima di 0,5 gradi.

Art. 7 Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. E’ tuttavia possibile l’uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all’atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall’azienda di produzione dell’uva.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Tinella” deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di 5 litri.
Sulle bottiglie contenenti il vino a d.o.c.g. “Barbera d’Asti” superiore “Tinella” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di vendemmia da cui il vino deriva.

SOTTOZONA "COLLI ASTIANI” o “ASTIANO”

Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d'Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Colli Astiani” o “Astiano” è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2 Il vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano”, deve essere ottenuto dal vitigno Barbera nella misura minima del 90% altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per la DOCG “Barbera d’Asti” in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2 del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei vini di cui all’art. 1.

Art. 3 La zona di produzione del vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano” comprende per il comune di Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto Valle Tanaro, per il comune d'Isola d'Asti, il territorio a sinistra della strada Asti - Montegrosso d'Asti e l'intero territorio dei Comuni di Mongardino, Vigliano, Montegrosso d'Asti, Montaldo Scarampi, Rocca d'Arazzo, Azzano.

Art. 4 Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali della zona di produzione.
Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari soleggiati e caratterizzati da marne argilloso sabbiose e arenarie stratificate.
La giacitura dei terreni citati, per favorire l'insolazione deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.
La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot a vegetazione assurgente e con un numero di gemme mediamente non superiore a 10 per ceppo.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino a d.o.c.g. “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano” è di 7 t pari a 49 ettolitri per ettaro in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Barbera d’Asti” superiore con la specificazione della sottozona “Colli Astiani” o “Astiano”, devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
La vendemmia dovrà essere realizzata avvalendosi di tecniche tradizionali atte a salvaguardare l’integrità dei grappoli al momento della pigiatura.

Art. 5 Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuare nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%. Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 6 Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino, intenso, tendente al granato con l'invecchiamento.
- odore: intenso caratteristico, etereo
- sapore: secco, corposo, armonico e rotondo.
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 13% vol;
- acidità totale minima: 5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 26 g/l;

Art. 7 Il vino a d.o.c.g. "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o "Astiano", non può essere immesso al consumo se non dopo un periodo di affinamento di almeno 24 mesi a partire dal 1° Ottobre.

Durante detto periodo è previsto una permanenza di almeno sei mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi.
Il vino a d.o.c.g. "Barbera d'Asti superiore "Colli Astiani" o "Astiano", dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.
L'aumento della gradazione alcolica è consentita nella misura massima di 1 grado alcolico.

Art. 8 Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare. È tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie o cascine dalle quali provengono effettivamente le uve di cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia dei vigneti e che il vino sia imbottigliato dall'azienda di produzione dell'uva.
Sulle bottiglie contenenti "Colli Astiani" o "Astiano" è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.
Il vino d.o.c.g. "Barbera d'Asti" superiore "Colli Astiani" o" Astiano" deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di una delle seguenti capacità: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,00; 5,00.

10A11661

DECRETO 20 settembre 2010.

Rettifica al decreto 12 luglio 2010, relativo al riconoscimento dell'idoneità al Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2010, n. 15580 recante: «Riconoscimento dell'idoneità al Centro "Eurofins Agroscience Services S.r.l.". ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 2010;

Ritenuto di dover correggere la sede legale del Centro «Eurofins Agroscience Services S.r.l.».

Decreta:

Articolo unico

La sede legale indicata alla pagina 73, all'art. 1, comma 2 del suddetto decreto, dove è scritto: il Centro Eurofins Agroscience Services S.r.l., con sede legale in Via «Camaggio, 25/A - 70031 Andria (Bari)» viene rettificata come segue: Via «Andrea Costa, 228 - 40134 Bologna».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2010

Il direttore generale: BLASI

10A11581

DECRETO 24 settembre 2010.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 5 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 249 del 25 ottobre 2007, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze con sede in Firenze, Piazza dei Giudici n. 3, è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 5 ottobre 2007, data di emanazione del decreto in precedenza citato;

Considerato che l'Associazione del Marrone del Mugello IGP, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 5 ottobre 2007, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze con decreto 5 ottobre 2007, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente Camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 5 ottobre 2007.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A12046

DECRETO 27 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dalla Regione siciliana per conto dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salina»;

Visto il parere favorevole della Regione siciliana sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della indicazione geografica tipica «Salina» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Salina» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina», approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010-2011, i vini a indicazione geografica tipica «Salina» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Salina» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SALINA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Salina» , accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alla condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Salina» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica «Salina», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Messina a bacca di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

L'indicazione geografica tipica «Salina» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Messina è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Messina fino a un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina» è consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due dei vitigni.

I vini a indicazione geografica tipica «Salina» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti è dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Salina» comprende l'intero territorio amministrativo delle Isole Eolie in provincia di Messina.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Salina» con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 16, limite già comprensivo dell'aumento di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996, per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

La zona di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina» comprende l'intero territorio della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che dette operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Regione siciliana.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Salina» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco: 10,5%;

rosso: 10,5%;

rosato: 10,5%.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Salina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» , «selezionato», «superiore» e similari.

L'indicazione geografica tipica «Salina» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

10A11842

DECRETO 27 settembre 2010.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la domanda presentata dalla Regione siciliana per conto dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda»;

Visto il parere favorevole della Regione siciliana sull'istanza di cui sopra;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2010;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», approvato con decreto ministeriale 10 ottobre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2010.

Art. 2.

In via transitoria, fino all'emanazione del decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, richiamato in premessa, i soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010-2011, i vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'accordo Stato regioni e province autonome del 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito schedario. Successivamente sono da osservare le disposizioni del citato decreto applicativo dell'art. 12 del decreto legislativo n. 61/2010.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

All'allegato *A* sono riportati i codici, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, delle tipologie dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2010

Il capo Dipartimento: RASI CALDOGNO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «FONTANAROSSA DI CERDA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L' indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni sotto elencati: Inzolia, Catarratto, Trebbiano, Chardonnay, Nero d'Avola, Perricone, Nerello Mascalese, Cabernet Sauvignon.

L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Ansonica o Inzolia, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Nero d'Avola, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella Regione siciliana, fino ad un massimo del 15% .

Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due dei vitigni di cui al comma precedente.

I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Cerda in provincia di Palermo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ,a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 17 (limite già comprensivo dell' aumento di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1996) per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5% per i bianchi;

10,5% per i rosati;

11 % per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vini bianchi, all'80% per tutti i tipi di vini rossi e al 70% per i vini rosati.

Art. 6.

I vini a indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco: 10,5%;

rosso: 11,5%;

rosato: 10,5%.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

L'indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
FONTANAROSSA DI CERDA BIANCO	C016	X	888	1	X	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA BIANCO FRIZZANTE	C016	X	888	1	X	X	F	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA ROSSO	C016	X	999	2	X	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA ROSSO FRIZZANTE	C016	X	999	2	X	X	F	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA ROSSO NOVELLO	C016	X	999	2	C	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA ROSATO	C016	X	999	3	X	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA ROSATO FRIZZANTE	C016	X	999	3	X	X	F	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA ANSONICA O INZOLIA	C016	X	013	1	X	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA ANSONICA O INZOLIA FRIZZANTE	C016	X	013	1	X	X	C	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA CABERNET SAUVIGNON	C016	X	043	2	X	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C016	X	043	2	X	X	F	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C016	X	043	2	C	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA CHARDONNAY	C016	X	298	1	X	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA CHARDONNAY FRIZZANTE	C016	X	298	1	X	X	C	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA NERO D'AVOLA	C016	X	046	2	X	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA NERO D'AVOLA FRIZZANTE	C016	X	046	2	X	X	C	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA NERO D'AVOLA NOVELLO	C016	X	046	2	C	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO	C016	X	BIS	1	X	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA RIFERIMENTO A DUE VITIGNI BIANCO FRIZZANTE	C016	X	BIS	1	X	X	C	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO	C016	X	BIS	2	X	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO FRIZZANTE	C016	X	BIS	2	X	X	C	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSSO NOVELLO	C016	X	BIS	2	C	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSATO	C016	X	BIS	3	X	X	E	0	X
FONTANAROSSA DI CERDA RIFERIMENTO A DUE VITIGNI ROSATO FRIZZANTE	C016	X	BIS	3	X	X	C	0	X

10A11843

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Francesca Pau, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Francesca Pau, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso l'Istituto di Formazione Europa S.r.l. in Cagliari, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Francesca Pau, cittadina italiana, nata a Waldbrol (Germania) in data 20 agosto 1973, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11492

DECRETO 10 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Pietro Mattia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Pietro Mattia, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Beauty Stress School di Belli Tiziana e C. S.n.c. in Colleferro (Roma), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Pietro Mattia, cittadino italiano, nato a Colleferro (Roma) in data 14 marzo 1989, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11493

DECRETO 10 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra De Angelis Patrizia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Patrizia De Angelis, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso il Centro Beauty Stress School di Belli Tiziana e C. S.n.c. in Colleferro (Roma), affiliato ad A.E.S. S.r.l. di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Patrizia De Angelis, cittadina italiana, nata a Tivoli (Roma) in data 27 settembre 1984, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11494

DECRETO 10 settembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Di Cecca Damiano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Damiano Di Cecca, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso la Società Calen S.r.l. in Ascoli Piceno, affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Damiano Di Cecca, cittadino italiano, nato a Fermo (Ascoli Piceno) in data 26 maggio 1989, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11495

DECRETO 10 settembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lena Falivena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Lena Falivena, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio denominato «Attestato di qualifica professionale nell'esercizio della qualifica di parrucchiere, NVQ livello 3» rilasciato dall'Hairdressing and Beauty Industry Authority - HABIA (Gran Bretagna), conseguito presso C.A.B.A.M. S.n.c. di Mainardi Francesco e C. in Battipaglia (Salerno), affiliato ad A.E.S. Srl di Reggio Emilia;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 29 settembre 2008, che ha ritenuto il suddetto titolo di studio idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 29 settembre 2008;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Lena Falivena, cittadina italiana, nata a Oliveto Citra (Salerno) in data 19 marzo 1986, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 10 settembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A11712

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Octagam»

Con la determinazione aSM - 2/2010 del 27 settembre 2010 è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi degli articoli 133 e 141 comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per i medicinali sotto elencati:

Farmaco: OCTAGAM.

Confezioni: 035143015 - 035143027 - 035143039 - 035143041.

Ditta titolare AIC: Octapharma Italy S.p.A., via Cisanello 145 - 56124 Pisa (Italia).

10A11984

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronunciamento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni del progetto relativo all'installazione nell'esistente centrale idroelettrica di Somplago di due gruppi reversibili, per complessivi 124 MW e di una nuova galleria di adduzione, presentato dalla Società Edipower S.p.A., in Sesto San Giovanni.

Con il decreto n. 0000570 del 9 settembre 2010 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha disposto il pronunciamento positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni in merito al progetto relativo all'installazione nell'esistente centrale idroelettrica di Somplago di due gruppi reversibili, per complessivi 124 MW e di una nuova galleria di adduzione, presentato dalla Società Edipower S.p.a. con sede in Viale Italia, 592, 20099 - Sesto San Giovanni (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it; detto decreto può essere impugnato dinanzi al T.a.r. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

10A11768

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto denominato Tangenziale nord di Reggio Emilia nel tratto da San Prospero Strinati a Corte Tegge, presentato dalla Società ANAS S.p.A. Compartimento Emilia-Romagna, in Bologna.

Con la determinazione direttoriale DVA-2010-0022376 del 22 settembre 2010 della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato disposto parere negativo all'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto denominato Tangenziale nord di Reggio Emilia nel tratto da San Prospero Strinati a Corte Tegge, presentati dalla Società ANAS S.p.a. Compartimento Emilia Romagna, con sede in via Masini 8, 40126 - Bologna.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al T.a.r. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A11769

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto relativo alla realizzazione di un bacino di alaggio con travel lift nel porto di Olbia, presentato dalla Società General Port Services S.r.l., in Olbia.

Con la determinazione direttoriale DVA-2010-0022371 del 22 settembre 2010 della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto relativo alla realizzazione di un bacino di alaggio con travel lift nel porto di Olbia, presentato dalla Società General Port Services S.r.l. con sede in Piazza Regina Margherita 28, 07026 - Olbia.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al T.a.r. entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A11770

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3412
Yen	113,20
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,633
Corona danese	7,4505
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85345
Fiorino ungherese	278,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7095
Zloty polacco	3,9763
Nuovo leu romeno	4,2418
Corona svedese	9,2070
Franco svizzero	1,3163
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9475
Kuna croata	7,2940
Rublo russo	41,3740
Lira turca	1,9900
Dollaro australiano	1,4047
Real brasiliano	2,3026
Dollaro canadese	1,3801
Yuan cinese	8,9966
Dollaro di Hong Kong	10,4043
Rupia indonesiana	12010,22
Rupia indiana	60,6980
Won sudcoreano	1540,60
Peso messicano	16,8626
Ringgit malese	4,1483
Dollaro neozelandese	1,8351
Peso filippino	58,853
Dollaro di Singapore	1,7758
Baht tailandese	41,155
Rand sudafricano	9,4450

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A11982

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 settembre 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3477
Yen	113,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,570
Corona danese	7,4503
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,85040
Fiorino ungherese	276,69
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7096
Zloty polacco	3,9497
Nuovo leu romeno	4,2430
Corona svedese	9,1710
Franco svizzero	1,3257
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9145
Kuna croata	7,2928
Rublo russo	41,2235
Lira turca	1,9876
Dollaro australiano	1,4026
Real brasiliano	2,3019
Dollaro canadese	1,3795
Yuan cinese	9,0192
Dollaro di Hong Kong	10,4549
Rupia indonesiana	12058,01
Rupia indiana	60,6730
Won sudcoreano	1545,27
Peso messicano	16,8463
Ringgit malese	4,1658
Dollaro neozelandese	1,8344
Peso filippino	59,158
Dollaro di Singapore	1,7806
Baht tailandese	41,192
Rand sudafricano	9,4390

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A11983

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di taluni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1843857	000	014
1845927	000	014
1850339	000	014
1854434	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2745351	000	029
2764589	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SBANCA TUTTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
885560	000	029
892875	000	029
927497	000	029
936975	000	029
936976	000	029
952784	000	029
952785	000	029
986730	000	029
986843	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGAMILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2123752	000	029
2141945	000	029
2146864	000	029
2159476	000	029
2173318	000	029
2189061	000	029
2238091	000	029
2262295	000	029
2262815	000	029
2285291	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
7346927	000	059
7346928	000	059
7346957	000	059
7470840	000	059
7506527	000	059
7595819	000	059
7928619	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3396698	000	059
3653996	000	059
3653997	000	059
3653998	000	059
3653999	000	059
3654000	000	059
3759979	000	059
3759980	000	059
3812351	000	059
3961043	000	059
3961045	000	059
3978389	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
5556579	000	059
5612330	000	059
5617774	000	059
5627449	000	059
5653294	000	059
5687008	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "FORZA AZZURRI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
97330	000	099
99903	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1713185	000	149
1720271	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1295048	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1182409	000	149
1182410	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1572507	000	299
1597648	000	299
1597649	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4761594	000	299
5019565	000	299

10A12017

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Shaanxi Ping Guo»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea – serie C n. 252 del 18 settembre 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Repubblica popolare cinese, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - Shaanxi Ping Guo.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VII, Via XX Settembre n. 20 – Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A11582

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Revoca dell'autorizzazione all'associazione «Centro Servizi Sociali per l'Adozione Internazionale» e cancellazione dall'Albo.

Con delibera n. 86/2010/AE/AUT.Revoca del 21 settembre 2010, comunicata in data 1° ottobre 2010, la Commissione per le adozioni internazionali ha revocato all'associazione «Centro servizi sociali per l'adozione internazionale» l'autorizzazione di cui all'art. 39-*ter* della legge sull'adozione, con conseguente cancellazione dall'albo degli enti autorizzati.

10A11978

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-236) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.